

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la Delibera di Giunta 26/02/2015, n.48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*), di Valutazione di Impatto Ambientale (*VIA*) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (*VIncA*)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio;
- VISTO** l’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n.3;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.189 del 21 luglio 2015, recante: “*Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art.91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione*”;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione tecnica specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento delle P.A., in conformità all’art. 97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.A. n.311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 (quattro) componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.), in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018;
- VISTA** la Delibera della Giunta Regionale Sicilia n.307 del 20 luglio 2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art.1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n.152/2006);
- VISTA** la Legge Regionale 13 Agosto 2020 n.19 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 18 e 26;
- VISTO** il D.A. n.271/GAB del 23 dicembre 2021 che regola l’Approvazione del documento “Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (*VAS*) del Piano urbanistico generale (*PUG*) e delle varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione dell’art.18, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i DD.AA. n. 308 del 23 Dicembre 2022 e n.167 del 12 maggio 2023 di modifiche ed integrazioni al D.A. 271 del 23 Dicembre 2021;

VISTO il D.P.Reg. 9 del 5/4/2022 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2016 n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n.25 dell’1/06/2022;

VISTO l’Avviso Pubblico avente prot.n.10972 del 06/12/2022 dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente relativo alla manifestazione di disponibilità da parte dei professionisti esterni all’Amministrazione regionale, interessati alla nomina di componente della predetta Commissione Tecnica Specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13/12/2022 con la quale è stato formulato l’atto di indirizzo per l’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, volto alla riforma della citata Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n.6/GAB del 13 gennaio 2023 di composizione del Nucleo di Coordinamento della C.T.S., che individua il Presidente della C.T.S., il Vicepresidente e i tre componenti del Nucleo, nonché i Coordinatori delle tre Sottocommissioni Energia, Ambiente e Pianificazione del Territorio;

VISTA la Delibera di Giunta n.70 del 10/02/2023 ed il D.A. n.194/GAB del 31/05/2023 con il quale è stato adottato il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A.n.282/GAB del 09/08/2023 con il quale è stato nominato il Prof. Avv. Gaetano Armao in qualità di Presidente della C.T.S. con decorrenza dal 09/08/2023;

VISTO il D.A. n.22/GAB del 10/02/2025 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.P.R.S. n. 734 del 17 febbraio 2025, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 51 del 14 febbraio 2025 con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica il Dott. Giuseppe Battaglia;

VISTO il D.A. n.246/GAB del 03/09/2025 con il quale sono stati nominati 5 nuovi componenti, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, secondo i quattro profili di cui alla Delibera di Giunta nr.189/2015 indicati, in modo tale di completare la dotazione organica della stessa CTS, considerato che per alcuni componenti della CTS l’incarico era scaduto;

VISTA l’istanza acquisita al protocollo/DRU n.6014 del 10 aprile 2025, a firma del Responsabile del Procedimento ad interim del IV Settore del Comune di Santa Marina Salina (Me) in qualità di Autorità Procedente, che ha provveduto a depositare nel Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI ENTI di questo Dipartimento, con codice istanza 3606, la documentazione a corredo, tra cui il RAP, la certificazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della L.R. n. 9/2015, modificato dall’art. 7, comma 1, della L.R. 1/2025, e gli elaborati progettuali relativi alla “Variante parziale al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel rispetto della L.R. n. 19 del 13 agosto 2020” chiedendo l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ex art. 12 del D.Lvo 152/2006 e ss.mm.i.;

VISTA la documentazione depositata dall’Autorità Procedente di cui sopra;

VISTA la nota prot.n.6457 del 18/04/2025 del Servizio 3/DRU, con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione ex art.12 del D.Lgs. 152/2006, relativa alla “Variante parziale al P.R.G. del Comune di Santa Marina Salina (Me)” di cui sopra indicato, con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, del relativo parere di competenza ai sensi della medesima norma;

- ***Dipartimento Regionale dell’Ambiente***
- ***Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana***
- ***Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina***
- ***Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti***
- ***Dipartimento Regionale dell’Energia***
- ***Dipartimento Regionale Tecnico***
- ***Dipartimento Regionale dell’Agricoltura***
- ***Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale***
- ***Dipartimento Regionale delle Attività Produttive***
- ***Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina***
 - Territorio Ambiente – Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
- ***Ufficio Genio Civile di Messina***
- ***Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia***
- ***Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina***

- *Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di ME*
- *Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico*
- *ASP Messina*
- *Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Messina*
- *Consorzio di Bonifica 11 Messina*
- *Comune di Santa Marina Salina (ME)*
- *Comune di Leni*
- *Comune di Malfa*

VISTE le note dei seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) :

- Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 7 prot.n.12328 del 24/04/2025, acquisita al protocollo DRU n.6639 del 28/04/2025;
- Dipartimento Regionale Tecnico del Genio Civile di Messina prot.n.59426 del 12/05/2025, acquisita al protocollo DRU n. 7490 del 13/05/2025;
- Dipartimento Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA) prot.n.27279 del 21/05/2025 acquisita al protocollo DRU n. 8026 del 21/05/2025;

PRESO ATTO che i rimanenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) non hanno fatto pervenire nei termini i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;

CONSIDERATO che in assenza di pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistano criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei suddetti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.);

VISTA la nota prot. n.8409 del 29/05/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha comunicato al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, l'inserimento della documentazione relativa al procedimento **ME 90-02**, Codice Procedura **n.3796** Comune di Santa Marina Salina (ME), nel portale Regionale per le Valutazioni Ambientali, al fine di acquisire i pareri di competenza;

VISTA la nota del Comune di Santa Marina Salina (ME) prot.n.6802 del 07/07/2025, acquisita al **prot.DRU n.10791 del 08/07/2025**, con la quale ha richiesto di stralciare l'Area 4 della Variante parziale al P.R.G. del Comune di Santa Marina Salina presentata a seguito della Sentenza del TAR Catania n. 1718 del 29 maggio 2025;

VISTA la nota prot.n. 11154 del 16/07/2025, con la quale il Servizio 3 Affari Urbanistici Sicilia Centrale e Nord Orientale - U.O. 3.1 del Dipartimento Urbanistica, ha trasmesso la su richiamata nota del Comune di Santa Marina Salina **prot.DRU n. 10791 del 08/07/2025** al Nucleo della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di competenza Regionale, comunicandone l'inserimento in formato digitale in aggiunta alla documentazione di già inserita da parte dell'A.P., con C.P. n.3796 nell'apposito Portale Ambientale Gestionale per l'espressione del parere tecnico di competenza;

VISTO il Parere **n.562/2025 del 05/09/2025** della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso con nota acquisita al DRU prot.n.13739 del 09/09/2025, con il quale è stato espresso parere motivato, ai sensi e per effetto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla proposta relativa alla "Variante parziale al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel rispetto della L.R. n. 19 del 13 agosto 2020" nel Comune Santa Marina Salina (ME), di **assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale **n.562/2025 del 05/09/2025**, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere **n.562/2025 del 05/09/2025** reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che la proposta relativa alla "Variante parziale al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel rispetto della L.R. n. 19 del 13 agosto 2020" nel Comune Santa Marina Salina (ME), **ME 90-02 C.P.3796**", sia da **assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Art. 2) Il Comune di Santa Marina Salina (ME), Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del

presente decreto con l'allegato parere che ne costituisce parte integrante all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.

Art. 3) A norma dell'art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1, della Legge 116/2014 e dell'art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e ss.mm.ii, il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità Competente - Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Art. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana.

Palermo li, 16.09.2025

Il Dirigente del Servizio 3/DRU
(Arch. Daniela Grifo)
Firmato

L'Autorità Competente
(Giuseppe Battaglia)
Firmato

Il Dirigente dell'U.O. 3.1
(Arch. Elisabetta Rallo)
Firmato



Codice procedura: 3796

Classifica: ME 90-02

Proponente: Comune di Santa Maria Salina (ME)

OGGETTO: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) per la “*Variante parziale al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel rispetto della L.R. n.19 del 13 agosto 2020*”

Procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art. 12 del Codice dell’Ambiente;

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal Servizio 3 del Dipartimento Regionale Urbanistica, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n.562 del 05/09/2025

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, ed in particolare l'articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”;



VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”, che individua l’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l’atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell’11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell’art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di n. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020, di nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale che ha sostituito il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, pertanto abrogato;



VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 di nomina di nn. 30 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS e di nomina di ulteriori due membri del nucleo di coordinamento;

VISTO il D.A. 36/GAB del 14 febbraio 2022 avente ad oggetto “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (VincA), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019”.

VISTO il D.A. n° 24/GAB del 31 gennaio 2022 di nomina di n.1 componente ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 che modifica il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola il funzionamento di C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n° 116/GAB del 27/05/2022 di nomina di n. 5 componenti ad integrazione della CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l’incarico a 21 componenti della commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il nucleo di coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS.

VISTO il D.A. 06/Gab del 13/01/2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023 che revoca il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2022 e attualizza l’organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale,

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/23 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;



VISTO il D.A. n. 372/GAB del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/GAB del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/GAB del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati n. 2 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. 22/Gab del 10/02/2025 con il quale viene pubblicato il regolamento di Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica;

VISTO il D.A. n. 46/GAB del 28/02/2025 con il quale è stata riformulata la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale sono stati nominati n. 3 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 con il quale sono stati nominati n. 4 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 138/GAB del 28/05/2025 con il quale è stato nominato n. 1 commissario in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 166/Gab del 23.06.2025 con il quale è stato nominato il vicepresidente della CTS;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa



affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTO il pagamento degli oneri versati dal Proponente, pari ad € 3.000,00

VISTA l'istanza prot. n. DRU n.6014 del 10.04.2025 con la quale il Comune di Santa Maria Salina n.q. di Autorità procedente ha chiesto l'attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) per la "*Variante parziale al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel rispetto della L.R. n.19 del 13 agosto 2020*";

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (SI-VVI);

VISTA la nota prot. n. 6457 del 18.04.2025 con cui il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Urbanistica ha avviato la procedura di consultazione invitando i sottoelencati SCMA a far pervenire le loro osservazioni entro il termine gg. 30:

- Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
- Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
- Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti;
- Dipartimento Regionale tecnico;
- Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;
- Dipartimento Regionale delle Attività Produttive;
- Città Metropolitana di Messina già Provincia Regionale di Messina – Territorio Ambiente - Parchi e Riserve, protezione civile, sviluppo economico;
- Ufficio del Genio Civile di Messina;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
- Dipartimento di Protezione Civile;
- ASP 5 Messina;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – DAP di Messina;
- Consorzio di Bonifica 11 Messina;



VISTA la nota n.8409 del 29.05.2025 con cui il Servizio 3 del Dipartimento Regionale Urbanistica trasmette alla scrivente C.T.S. i Contributi resi dagli S.C.M.A.:

Dall'Autorità di Bacino Servizio 7 che con nota prot. 12328 del 24.04.2025 ha riferito che *“per quanto di competenza di questa AdB, il progetto di Variante risulta escluso dal rilascio di Autorizzazione Idraulica ai sensi degli articoli 93 e segg. del R.D. 523/1904, e non richiede il rilascio di parere ai sensi delle Norme di Attuazione del P.A.I.”*;

Dall'Ufficio Regionale Tecnico Ufficio Regionale del genio Civile Servizio di Messina che con nota prot. n. 59426 del 12.05.2025 acquisito al protocollo DRU n.7490 del 13/05/2025 ha espresso parere favorevole *“alle modifiche delle previsioni di PRG relativamente alle 5 aree sopra descritte ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2001 (ex art. 13 Legge 02/02/74 n°64), fermo restando le prescrizioni riportate dal geologo nella sua relazione”*;

Dall'Arpa Sicilia con nota prot. DRU 8026 del 21.05.2025, con cui la detta Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha evidenziato quanto segue *“considerando che la variante in esame riguarda la modifica della pianificazione urbanistica locale proposta dall'Amministrazione comunale stessa e che prevede un incremento complessivo delle aree destinate a Verde pubblico pari a m2 783, non si ravvisano particolari criticità ambientali nel contesto interessato a seguito dell'approvazione della variante urbanistica proposta che, pertanto, ad avviso della scrivente non dovrebbe essere sottoposta a VAS”*

ESAMINATA la documentazione prodotta e, in particolare, quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale, di cui di seguito sono stati estrapolati e riportati in corsivo gli elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, strutturati in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi

Il Proponente riferisce che la proposta di variante del PRG interessa n.5 aree, tutte inferiori ai 5000 mq per una superficie complessiva di circa mq 7.900.

“L'interesse prioritario dell'Amministrazione è quello di modificare alcune previsioni del PRG vigente, approvato con D.D.G. del 24 febbraio 2014, al fine di adeguare le destinazioni delle aree a servizi pubblici e contestualmente risolvere, attraverso interventi puntuali, alcune criticità legate alla mobilità all'interno dell'area urbana, nonché quello di favorire, nelle fasi successive, lo snellimento delle procedure di affidamento degli incarichi per la progettazione esecutiva e maggiore celerità nel reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione”.

In particolare, secondo quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare, le cinque proposte di variante del PRG sono le seguenti:

“Proposta Variante Area 1) – Destinazione a Zona Sp2 -Area Parcheggio – e ripermimetrazione della Zona F1

Atto di indirizzo punto 1

Utilizzo di parte della Zona riservata ad impianti e servizi di carattere generale, F1 “Parchi costieri attrezzati”, in zona Pozzo d'Agnello per attrezzature d'interesse comunale quali aree attrezzate e parcheggi a servizio della diretta fruizione della fascia costiera”.

L'area oggetto della variante si presenta incolta e utilizzata, in particolare durante il periodo estivo, impropriamente a parcheggio a servizio degli utenti dell'area portuale.

Sono presenti alcuni esemplari di pino marittimo che, comunque, non verranno interessati dall'area destinata a parcheggio.



Obiettivo della proposta di Variante è di individuare un'area, in corrispondenza della strada denominata Via Risorgimento in località Pozzo d'Agnello, da destinare a parcheggio, mentre la parte in corrispondenza del lungo mare resterà destinata a riqualificazione paesaggistica ed ambientale e alla realizzazione di percorsi pedonali per accessi al lungomare.

L'esigenza dell'Amministrazione nasce dalla necessità di offrire un parcheggio auto destinato sia a servizio dei cittadini residenti nelle zone urbane limitrofe interessate, che come servizio diretto per l'accesso all'area portuale destinata alla nautica da diporto.

La variante, quindi, permetterebbe di identificare due distinte aree per le quali sarà possibile avviare differenziati percorsi mirati di progettazione esecutiva che richiedono differenti e specifiche competenze professionali

Proposta Variante Area 2): Perimetrazione di un'area Parcheggio, area per Rimessa auto e mezzi comunali ed a Verde Pubblico all'interno della zona Sp2

Atto di indirizzo Punto 2

Utilizzo di parte della Zona riservata a servizi di quartiere Sp2 "Servizi di quartiere di progetto", in zona Barone per attrezzature d'interesse comunale quali aree attrezzate e parcheggi a servizio della collettività

Nel corso dei sopralluoghi effettuati, l'area oggetto della variante, si presenta incolta nella parte a sud-est (verso la costa), mentre sul lato a monte, a nord-ovest, in corrispondenza dell'area dove si prevede la destinazione a "Attrezzature di interesse comunale" (per la realizzazione della Rimessa comunale) è presente un campo agricolo residuale attualmente coltivato a vigneto.

La proposta di variante interessa un'area destinata dal vigente P.R.G. a "Zona Sp2 "Servizi di quartiere di progetto", per attrezzature d'interesse comunale quali aree attrezzate e parcheggi a servizio della collettività "situata lungo la strada denominata Lungo Mare Notar Giuffrè, in località Barone.

L'area ha una superficie di circa 3.575 mq., confina sul lato nord-est (lato mare) con la strada denominata Lungo Mare Notar Giuffrè e si presenta con una leggera pendenza sul lato a monte e include nella parte finale un terrapieno pianeggiante.

Il progetto di variante prevede la localizzazione di un'area destinata a "Rimessa auto e mezzi comunali" sul lato a monte, in corrispondenza dell'area pianeggiante, mentre il parcheggio è stato localizzato nell'area a valle con accesso dalla strada denominata Lungo Mare Notar Giuffrè.

Inoltre si è ritenuto necessario individuare una area da destinare a Verde pubblico per realizzare un'area cuscinetto tra l'area parcheggio l'edificio esistente e la strada.

L'area destinata alla localizzazione della "Rimessa auto e mezzi comunali" avrà una superficie di circa 735 mq.; l'area coperta non potrà essere superiore al 30% della superficie del lotto (145 mq circa).

L'area destinata a parcheggio ha una superficie di circa 1840 mq, mentre l'area destinata a Verde pubblico ha una superficie di circa 1000 mq.

La variante comporta la distinzione in specifiche destinazioni d'uso della vigente Zona SP2:

- Area SP2 destinata ad "Attrezzature di interesse comunale";
- Area SP2 destinata ad "Parcheggio";
- Area SP2 destinata ad "Verde Pubblico";

Proposta Variante Area 3): Ampliamento dell'Area Sp2 e ripermetrazione delle destinazioni a Parcheggio e Verde pubblico e della Zona A2

Atto di indirizzo punto 3

Riordino delle aree con destinazione a parcheggi della frazione di Lingua



L'area interessata dalla proposta di variante del PRG ricade in ambito urbano interclusa tra la Strada Provinciale 182 (via Umberto I) e via Bellini, mentre sul lato a est, verso il litorale, confina con un'area destinata dal PRG vigente a Zona A2.

L'area individuata è già destinata in parte dal vigente PRG a Zona Sp2 Servizi di quartiere di progetto, ed in particolare a parcheggio ed area a verde urbano, e in parte nella Zona A2

L'area si presenta con una live pendenza sul lato mare (lato ovest) e allo stesso livello della carreggiata stradale.

L'area oggetto della variante, si presenta incolta nella parte sul lato a monte, a nord-ovest, limitrofa alla strada comunale di via Umberto I in corrispondenza dell'area destinata a Parcheggio.

Nella restante parte l'area è coltivata ad agrumeto e rientra sia nell'area destinata a Verde che nella attuale Zona A2.

L'agrumeto esistente risulterà in parte destinato a Servizi di Quartiere di Progetto SP2-Verde Pubblico e in parte ricadrà all'interno del perimetro della Zona A2.

In questa area si prevede il riordino e una nuova perimetrazione delle aree in modo da consentire l'ampliamento delle aree destinate a parcheggio.

L'area destinata ai servizi pubblici sarà distinta nel PRG sempre come Zona Sp2 Servizi di quartiere di progetto, ma con specifiche destinazioni d'uso.

Complessivamente le due Zone Sp2 destinate a Parcheggio e Verde pubblico sommano a circa 1407 mq, con un incremento della superficie complessiva di 257 mq.

– l'area destinata a Parcheggi avrà una superficie di mq. 957 mq, con un incremento di circa 473 mq.;

– l'area da destinare a Verde pubblico, per una estensione di 450 mq è stata riposizionata fra l'area destinata a parcheggio e la Zona A2, e comporterà una riduzione della superficie a verde di 217 mq. circa rispetto alle attuali previsioni del PRG vigente;

la Zona A2 si riduce di circa 180 mq rispetto alla superficie prevista dal PRG vigente

Proposta Variante Area 4): Destinazione a Zona C2 e Zona A2 dell'area stradale di previsione PRG

Atto di indirizzo Punto 4

Riordino delle viabilità nella Frazione di Lingua del tratto di strada che si diparte dalla via Alfieri alla strada denominata Via Nero ed adeguamento normativo

L'area oggetto della variante è situata a est del centro abitato, sul lato a monte.

L'area insiste al limite del centro Storico, in un contesto già destinato alla trasformazione urbana, e si presenta incolta e abbandonata.

L'area è destinata dal vigente PRG come sede stradale di nuova previsione.

Obiettivo prioritario della variante è rideterminazione dalle previsioni urbanistiche del tratto di strada di progetto posta tra via Alfieri alla strada denominata Via Nero, la cui realizzazione risulta non funzionale al sistema della mobilità e della rete stradale, oltre che di difficile realizzazione date le forti pendenze nel tratto iniziale. Inoltre la proposta di variante permette di mantenere tutelare e valorizzare un percorso pedonale storico esistente.

L'area interessata dalla Variante si estende per circa 1130 mq. situata a confine tra la zona C2 sul lato a monte (nord-ovest) e una zona A2 sul lato a valle nord-est) del PRG vigente.

La sede stradale prevista dal vigente PRG comprende un tratto di un sentiero storico, attualmente utilizzato come percorso pedonale per la fruizione dell'area.

La proposta di variante prevede la ripermetrazione dell'area destinata dal vigente PRG a Zona C2 con l'unificazione dei due lotti permettendo una progettazione unitaria del sistema



di fruizione e di accessibilità e la salvaguardia del “sentiero storico” e il suo inserimento all'interno del perimetro della Zona A2

Il sentiero storico accorpato alla zona A2 sarà valorizzato nell'ambito di attuazione del “Piano Urbanistico Esecutivo esteso all'intera zona” come disciplinato dalle NTA del PRG all'art. 32 – (Zone A (sottozone A0, A1, A2, A3) - Centro Storico e di preesistenza ambientale). La variante comporterà, quindi, un ampliamento complessivo per le Zona C2 Insediamenti a carattere turistico-stagionale-alberghiero ed extralberghiero pari a circa 970 mq. corrispondente alla superficie della strada di previsione del vigente PRG, con un incremento del carico urbanistico pari a n.9 unità di abitanti residenti/stagionali.

La nuova Zona C2 in variante al PRG vigente sarà costituita da un'unica area, con una superficie complessiva di circa 5.184 mq., rispetto alla superficie prevista dal vigente PRG pari a circa mq 4.227. Si determinerà inoltre un incremento della superficie della zona A2 “Centro Storico e di preesistenza ambientale” del PRG vigente, pari a circa 157 mq, corrispondente all'area di pertinenza del sentiero storico.

Proposta Variante Area 5): Allargamento della sede stradale da destinare a marciapiede
Atto di indirizzo

Inserimento di un marciapiede pedonale e allineamento della carreggiata stradale in via Lungomare Notare Giuffrè nei pressi della Piazza Santa Marina Salina”

L'area oggetto della variante insiste nell'ambito urbanizzato del centro abitato

La destinazione del PRG vigente dell'area è A0 Centro Storico e di preesistenza ambientale e Verde pubblico.

La proposta di variante nasce dalla necessità di dare continuità ai percorsi pedonali su lato del centro abitato del Lungomare Notare Giuffrè in corrispondenza della Piazza Santa Marina Salina e migliorare la fruizione pedonale nel Centro storico.

La proposta riguarda l'allargamento della carreggiata stradale in via Lungomare Notare in corrispondenza di Piazza Santa Marina Salina al fine collegare i percorsi pedonali attraverso la realizzazione di un marciapiede pedonale sul Lungomare in continuità con la strada pedonale di via Colombo.

Il progetto di Variante prevede l'allargamento della sede della carreggiata stradale per il tratto interessato di ml 36 circa per una larghezza media di 2,5 ml. per una superficie di 90 mq. circa.

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

il proponente in relazione alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli impatti, riferisce che “Data la natura degli interventi della proposta di variante in oggetto si ritiene di escludere potenziali incidenze sugli habitat e sulle specie protette e pertanto la proposta Variante al PRG risulta compatibile con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000.”

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

Il proponente si limita a riferire che “Le aree proposte in variante non presentano fattori criticità dal punto di vista paesaggistico o ambientale e non influiscono con i siti protetti della Rete Natura 2000.

Data la natura degli interventi non sono emersi impatti significativi non mitigabili”.



il proponente ritiene che *“Le aree proposte in variante del PRG ricadono in ambito urbanizzato e interessano prevalentemente aree agricole o ex aree agricole e incolte.*

Dalla analisi della Carta Uso del suolo Corine Land Cover (Stralcio cartografia SITR) le aree oggetto della proposta di variante risultano appartenere alle seguenti classificazioni:

Proposta Variante n.1:

Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado (112)

Proposta Variante n. 2, n. 3, n. 5:

Sistemi colturali e particellari complessi -mosaico di appezzamenti agricoli (242)

Proposta Variante n.4:

Sistemi colturali e particellari complessi -mosaico di appezzamenti agricoli (242) e in parte Coltivazioni ad Oliveti (223).

Le aree oggetto della proposta variante ricadono in ambito urbano antropizzato e destinato dal PRG vigente alla trasformazione urbana per servizi di quartiere o territoriali, già oggetto di procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Non si prevede pertanto alcun un aumento del consumo di suolo.

Non sono presenti colture agrarie tipiche, né si rilevano specie vegetali di particolare pregio o di interesse naturalistico.”

d) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il Comune di Salina ha proposto una variante al proprio Piano Regolatore Generale (PRG) che riguarda cinque differenti aree, per una superficie complessiva di circa 7.900 mq. L'obiettivo dichiarato dal Proponente sarebbe quello di aggiornare le destinazioni di alcune aree per renderle più adatte ai bisogni attuali della comunità, in particolare per realizzare parcheggi, migliorare la viabilità e semplificare le fasi successive dei progetti, sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

La prima area si trova in località Pozzo d'Agnello ed è attualmente incolta. La proposta è quella di trasformarla in parcheggio pubblico, mantenendo però la parte vicina al mare per la realizzazione di percorsi pedonali e interventi di riqualificazione del paesaggio.

La seconda area, situata in località Barone, sarà suddivisa in tre parti: una per una rimessa per i mezzi comunali, una per un parcheggio, e una per un'area verde che farà da zona cuscinetto con gli edifici esistenti. Al momento la zona è in parte incolta e in parte coltivata a vigneto.

La terza area si trova nella frazione di Lingua e riguarda un appezzamento misto tra zona residenziale e verde pubblico. L'area è coltivata in parte ad agrumeto. Il proponente intende ampliare la zona destinata a parcheggio e sistemare meglio le altre aree verdi, anche se ciò comporterà una riduzione limitata delle superfici verdi previste dal piano attuale.

La quarta area è una zona che l'attuale PRG prevede come futura sede stradale. Tuttavia, questa strada non è mai stata realizzata perché il terreno è troppo ripido e la sua realizzazione risulterebbe complessa e poco utile. Il Comune intende quindi rinunciare alla strada e destinare l'area ad altri usi, mantenendo un sentiero pedonale storico esistente, integrandolo nel contesto del centro storico. La proposta di variante prevede la ripermimetrazione dell'area destinata dal vigente PRG a Zona C2 con l'unificazione dei due lotti permettendo una progettazione unitaria del sistema di fruizione e di accessibilità e la salvaguardia del “sentiero storico” e il suo inserimento all'interno del perimetro della Zona A2.



La variante comporterà, quindi, un ampliamento complessivo per le Zona C2 Insediamenti a carattere turistico-stagionale-alberghiero ed extralberghiero pari a circa 970 mq. corrispondente alla superficie della strada di previsione del vigente PRG, con un incremento del carico urbanistico pari a n.9 unità di abitanti residenti/stagionali.

La quinta e ultima area riguarda un piccolo tratto della strada Lungomare Notare Giuffrè, vicino alla Piazza di Santa Marina Salina. Qui si propone di realizzare un marciapiede per migliorare la continuità dei percorsi pedonali nel centro abitato e rendere più sicuro e accessibile l'accesso alla piazza e al lungomare.

Secondo il Comune, le aree coinvolte sono già urbanizzate o comunque destinate alla trasformazione urbana secondo il PRG vigente.

VISTA la nota prot. n. 11154 del 16.07.2025 con cui il Servizio 3 del Dipartimento Urbanistica trasmette, alla scrivente C.T.S. la nota del Comune di Santa Marina Salina acquisita al DRU prot. n.10791 del 08/07/2025 con la quale lo stesso ha chiesto che venga stralciata dalla proposta di variante del P.R.G. presentata, *“l'area 4 – Destinazione a Zona C2 e Zona A2 dell'area stradale di previsione PGR e sita in località Nero della frazione di lingua”* alla luce delle statuizioni del Tar Catania che con sentenza n. 1718 del 29.05.2025 ha annullato la Delibera del Consiglio Comunale n. 17/2024 *“per la parte della Tav. 4.2. aggiornata a seguito di quanto stabilito dall'art. 4 del D.D.G. n. 41/2014 di approvazione del P.R.G. del Comuna di Salina”*.

VISTO quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale in base ai criteri previsti dall'Allegato I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e la condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Il proponente riferisce che *“L'obiettivo prioritario della variante è quello di modificare alcune previsioni del PRG vigente per risolvere, attraverso interventi puntuali, alcuni criticità legate in particolare alla mobilità all'interno dell'area urbana, e di rideterminare le destinazioni delle aree destinate a servizi pubblici.*

Contestualmente la proposta di variante permetterà di avviare celermente i processi per la progettazione esecutiva e predisporre una adeguata programmazione della mobilità urbana e di fruizione del centro abitato”

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

“Le aree in variante rientrano tra le aree soggette a trasformazione urbana di previsione del PRG vigente già sottoposto a VAS.

Il progetto di variante parziale risulta compatibile con le NTA del Piano Paesistico delle Isole Eolie, che comprende l'isola di Salina e non interferisce con i siti Natura 2000. Inoltre, la Variante non interessa aree sottoposte a vincolo per Rischio o Pericolosità indicate dal Piano per l'assetto idrogeologico (PAI)”.

La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

“La variante incrementerà le aree destinate a parcheggio pubblico limitando l'ingresso delle auto nel centro urbano al fine di privilegiare l'accesso pedonale e la fruizione sostenibile del centro storico. Inoltre, la Variante contribuirà all'incremento delle aree



destinate a Verde pubblico”.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

“Le aree proposte in variante non presentano fattori criticità dal punto di vista paesaggistico o ambientale e non influiscono con i siti protetti della Rete Natura 2000. Data la natura degli interventi non sono emersi impatti significativi non mitigabili”.

La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

“La variante proposta non ha alcuna rilevanza né connessione per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque”.

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

“Sono stati individuati e caratterizzati, qualitativamente, i potenziali effetti attesi dall'attuazione della variante. La variante interessa aree già previste dal PRG vigente come oggetto di trasformazione urbana. Non si rilevano effetti negativi significativi. Anzi la variante permetterà di promuovere più efficacemente una mobilità sostenibile e permetterà di incrementare le aree destinate a verde pubblico”.

carattere cumulativo degli impatti

“Non si rilevano impatti cumulativi”

natura transfrontaliera degli impatti

“La proposta di variante si riferisce al territorio del comune di Salina e pertanto, non si hanno implicazioni di carattere transfrontaliero”.

rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

“Data la natura degli interventi non si rileva alcun rischio per la salute umana e per l'ambiente”.

entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

“L'area d'influenza della proposta di variante è limitata alle aree immediatamente adiacenti.”

valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- **delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale**
- **del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo**

“Le analisi effettuate hanno permesso di escludere la presenza di elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale che potrebbero essere influenzate dall'attuazione del cambio di destinazione d'uso proposto.

Nelle zone interessate dalla proposta di variante; non sono presenti coltivazioni di pregio né specie vegetali o habitat protetti”.

impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

“Le destinazioni d'uso proposte nella variante al PRG sono coerenti con le norme e i vincoli di tutela paesaggistica del Piano Paesaggistico delle isole Eolie. Non vengono interessati beni di interesse storico, archeologico e paesaggistico”.

RITENUTO E VALUTATO CHE Alla luce delle informazioni fornite dal proponente, le motivazioni addotte non risultano sufficienti a soddisfare pienamente i parametri previsti dalla



normativa vigente, in particolare dall'Allegato I, lettera A, del D.Lgs. 152/2006, ai fini dell'esclusione dalla procedura di VAS, per le considerazioni che seguono. Avuto riguardo al Quadro di riferimento e alle caratteristiche della variante, sebbene il proponente dichiari che l'obiettivo prioritario della variante sia il miglioramento della mobilità urbana e la ridefinizione delle destinazioni delle aree a servizi pubblici, si osserva che le modifiche previste consistono prevalentemente nella creazione di nuove aree di parcheggio pubblico, comportando una riduzione, sia pure limitata, delle superfici a verde già previste dal vigente PRG. Tali interventi si collocano in strettissima prossimità del mare, in un contesto territoriale particolarmente sensibile, sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale.

Pertanto, pur in presenza di finalità dichiarate di miglioramento della mobilità e riqualificazione urbana, le trasformazioni previste dalla variante presentano elementi di criticità non adeguatamente approfonditi né mitigati, in relazione sia alla vicinanza al mare e alla vulnerabilità del territorio, sia alla compatibilità con gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica propri dell'area, nonché ai principi di contenimento del consumo di suolo e di sviluppo sostenibile.

CONSIDERATO CHE la valutazione prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di poter escludere un piano o programma dal procedimento di VAS qualora lo stesso interessi "piccole aree a livello locale" o non comporti "impatti significativi sull'ambiente", deve essere effettuata tenendo conto dell'insieme delle varianti proposte dall'amministrazione, e non della singola variante isolatamente considerata così come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Torino sent. n. 210/2020).

Ritenuto pertanto che, ove si consideri il quadro complessivo delle modifiche previste, della sensibilità dei luoghi interessati e dell'assoluto pregio paesaggistico dell'area, non possa escludersi la possibilità che esse, nel loro insieme, determinino effetti significativi sull'ambiente, anche in ragione della localizzazione degli interventi in aree territorialmente sensibili e della natura delle trasformazioni previste (es. incremento di superfici impermeabili, riduzione di aree verdi, aumento del carico urbanistico in prossimità della costa, modifica dell'impatto visivo dal mare).

VALUTATO CHE l'intervento insiste su un'area particolarmente sensibile da un punto di vista ambientale ove si consideri, in particolare, l'intero territorio è sottoposto a vincolo paesistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge del 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), dell'art. 9, nn. 4 e 5, del regio decreto del 3 giugno 1940, n. 1347 di attuazione della predetta legge (con eccezione dei centri abitati delimitati da strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41, comma 5, lett. a), della legge del 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) nel testo modificato dall'art. 17 della legge del 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica), ed in base al decreto assessoriale n. 687 del 17 marzo 1979 oltre ad essere collocato sito UNESCO "Isole Eolie (Arcipelago)".

La variante al Piano Regolatore Generale proposta dal Comune di Salina non può escludere effetti significativi sull'ambiente in quanto interessa un territorio interamente vincolato dal punto di vista paesaggistico, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, fatta eccezione per i centri abitati delimitati.

Il contesto territoriale dell'isola è caratterizzato da una forte valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica, con la presenza di aree tutelate a livello comunitario come Zone di Protezione



Speciale e Siti di Importanza Comunitaria, oltre che da una rete agricola tradizionale di qualità che contribuisce alla definizione del paesaggio storico rurale. Ogni modifica all'assetto pianificatorio, pertanto, può produrre effetti diretti o cumulativi sull'ambiente, sul paesaggio e sulle risorse naturali.

CONSIDERATO E VALUTATO ulteriormente che sebbene la presenza di prescrizioni paesaggistiche non possa considerarsi radicalmente preclusiva alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbanistica, l'intervento comporterà la definitiva trasformazione di alcune aree costiere con una limitazione parziale delle aree verdi, con potenziali ricadute il profilo visivo, anche in relazione alla complessiva percezione del contesto costiero.

La variante al PRG proposta dal Comune di Salina, pur se intesa alla riqualificazione dell'area, incide nel complesso del tessuto edilizio preesistente della complessiva area di riferimento (non limitata, quindi, alle sole aree di intervento da riqualificare).

L'attuazione della variante in questione risulta potenzialmente idonea a determinare ricadute non limitate alle componenti suolo, acqua, aria, salute pubblica ma anche sulla fruizione dei valori paesaggistici tutelati nell'area di riferimento.

CONSIDERATO E VALUTATO altresì che la variante interessa il perimetro del sito UNESCO "Isole Eolie (Arcipelago)".

CONSIDERATO E VALUTATO che a mente dell'art. 12, comma 3, del Codice dell'Ambiente, *«l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente»*. Il menzionato Allegato I, al punto 2, quali criteri per la verifica di assoggettabilità, individua le *“Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate”*, prescrivendo espressamente che si debba tenere conto, per quanto maggiormente rileva ai fini del presente parere, della *“probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti”* e del *“valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”*.

CONSIDERATO E VALUTATO che, a fronte della riscontrata sensibilità e vulnerabilità dell'area di riferimento, l'avvio della procedura di VAS costituisce la sede idonea che permetta la piena integrazione delle valutazioni paesaggistiche e ambientali, la partecipazione effettiva dei soggetti pubblici preposti alla tutela del paesaggio e del patrimonio culturale e la adeguata ponderazione degli effetti connessi alla realizzazione degli interventi.



VALUTATO il delicato contesto nonché l'area di intervento che riveste notevole valore paesaggistico in considerazione dei vincoli esistenti, insistendo altresì su un sito UNESCO, l'assoggettamento a VAS rappresenta la sede idonea per valutare compiutamente la sostenibilità ambientale dell'intervento e assicurare la piena conformità dell'azione pianificatoria agli obiettivi di tutela dell'ambiente e del territorio.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VAS del progetto per la “*Variante parziale al P.R.G. vigente e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) nel rispetto della L.R. n.19 del 13 agosto 2020*”.